COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI SUOLO FABBRICATI, PATRIMONIO ESPROPRI, UFFICIO ACQUISTI E GARE, AMBIENTE ECOLOGIA, SISTEMI INFORMATIVI

SEZIONE APPALTI E GARE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ballarin Alessandro

DETERMINAZIONE N. 1801 DEL 14/06/2022

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI ART. 60 D.LGS N 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE PER SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

SEGRETARIO

Premesso che:
- il Settore Risorse Umane ha richiesto con prot. n. 21357/2022 integrato con prot. 29980 del 02.05.22 l'attivazione di una procedura di gara per l'affidamento, mediante accordo quadro, del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per la durata di due anni per un importo presunto di € 500.000,00 oltre IVA nelle forme di legge;
- l'art. 30 del D.Lgs. 81/2015 definisce il contratto di somministrazione di lavoro come il "contratto" a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'Agenzia di somministrazione autorizzata ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore";
- la disciplina giuridica della fattispecie anzidetta trova applicazione anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, esclusivamente per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, purchè la stessa sia utilizzata nei limiti quantitativi individuati dalla contrattazione collettiva applicata dall'utilizzatore (art. 31 comma 2 e 4 D.Lgs. 81/2015);
- l'esigenza di ricorrere alla somministrazione di lavoro risulta connessa all'erogazione in modo continuativo e regolare di servizi pubblici essenziali e che questa può subire margini di variazione difficilmente preventivabili in modo certo, sia con riferimento alle figure professionali sia al numero di ore necessarie;

Rtenuto opportuno, sulla scorta dell'esperienza consolidata nel tempo ed al fine di garantire la tempestività ed efficienza degli interventi mediante soluzioni di continuità, addivenire alla conclusione di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 50/2016 con un solo operatore economico, per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, per le categorie professionali e livelli economici, di cui al vigente CCNL: C1 e D1 selezionando, mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 60 e 71 del richiamato decreto, un'agenzia specializzata nel settore di cui sopra, per una durata massima di mesi 24 o, se antecedente, sino all'esaurimento dell'importo massimo contrattuale, fissato in € 500.000,00 oltre IVA;

Considerato che:
- la citata fattispecie garantisce la semplificazione e standardizzazione della procedura di affidamento dei singoli interventi e contribuisce a rendere più flessibile l'attività contrattuale, soprattutto con riferimento a prestazioni non esattamente quantificabili e preventivabili nel tempo;

- l'accordo quadro risponde all'esigenza di pervenire ad una razionalizzazione delle spese, all'abbattimento dei costi di procedura, alla standardizzazione dei risultati di gara ed alla semplificazione nei rapporti contrattuali tra la società utilizzatrice e l'Ente Pubblico e non costituisce, pertanto alcuna obbligazione per l'aggiudicatario nei confronti dell'Amministrazione, costituendo unicamente il documento base per la regolamentazione dell'appalto;
Accertato, a tutt'oggi, che per la tipologia del servizio di cui trattasi non sussistono convenzioni CONSIP attive o in fase di studio o pubblicazioni compatibili, per cui la presente procedura è osservante alle disposizioni di cui all'art. 26- comma 3- della legge 488/1999;
Dato atto che:
- la procedura di gara è finalizzata alla stipula di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del Codice, con un solo operatore economico;
- in relazione al servizio di cui all'oggetto e alla luce del disposto di cui all'art. 51 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.e i. non risulta possibile sia tecnicamente che economicamente suddividere il contratto in lotti funzionali/prestazionali;
- ai sensi del combinato disposto dell'art.32, comma 2, del D.lgs n 50/2016 è necessario adottare, prima dell'avvio delle procedure di affidamento, apposita determinazione a contrarre e che con l'adozione del presente provvedimento si prende atto di quanto segue:
a) il fine di pubblico interesse è quello di individuare un'agenzia di somministrazione di lavoro a favore del Comune di Rovigo, per la successiva conclusione di singoli contratti specifici attuativi, ascrivibili alle categorie giuridiche C e D;
b) ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo del servizio è stimato in complessivi € 500.000,00 oltre I.V.A. nelle forme di legge;
c) le clausole ritenute essenziali sono contenute nel Bando/Disciplinare di gara e relativa modulistica, nonché nel capitolato speciale descrittivo prestazionale allegato al presente provvedimento;
d) l'oggetto dell'accordo quadro riguarda le modalità di individuazione del personale previsto dal capitolato predetto;
e) il contratto dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa;
f) la scelta del privato contraente avverrà con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Dlgs 50/2016, mediante la conclusione di un accordo quadro di cui all'art. 54- comma 3 D.Lgs. 50/2016, con un unico operatore economico per il biennio 2022/2024 da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs n 50/2016 precisando che la valutazione tiene conto dell'offerta tecnica per punti 70/100 e offerta economica 30/100;
Dato atto che:
- in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 40 - 52 e 58 del D.Lgs. 50/2016, la procedura di gara di cui trattasi verrà interamente gestita in modalità telematica attraverso l'utilizzo del "Sistema telematico denominato "SINTEL", della Regione Lombardia;
- con il soggetto aggiudicatario verrà stipulato apposito contratto in forma pubblica amministrativa, subordinatamente agli accertamenti sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs n 50/2016 e ss.mm.ii., il cui esito positivo determinerà l'efficacia dell'aggiudicazione, come disposto dall'art. 32, comma 7 del citato decreto;
- l'appalto verrà aggiudicato anche nell'ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici non appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97 – del D.lgs.50/2016; in ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.lgs. 50/2016;
- che al presente appalto è stato assegnato il seguente codice: **CIG: 9177981584;**
- ritenuto che il servizio in oggetto non comporta rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26 del Decreto legislativo 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. e pertanto non è stato predisposto il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza) e non sono stati stimati relativi oneri di sicurezza;
- considerata la natura meramente normativa e non vincolante dell'accordo quadro, la rilevanza contabile riferita all'aggiudicatario è da attribuire esclusivamente alle determinazioni dirigenziali di affidamento dei singoli contratti applicativi, solo eventuali e aventi natura vincolante tra le parti;
- che il corrispettivo dell'accordo quadro verrà contabilizzato sulla base del costo già predeterminato e non modificabile per i profili e categorie di possibile interesse e che lo stesso avrà durata dalla sottoscrizione per

24 mesi e comunque, sino all'esaurimento dell'importo contrattuale complessivo pari ad € 500.000,00 IVA esclusa;
- ritenuto di ricorrere alla riduzione dei termini previsti per la ricezione delle offerte, stabilendo un termine non inferiore 15 giorni decorrente dalla data di trasmissione del bando, in via elettronica, alla G.U.U.E., ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. c), della legge n. 120/2020 (e ss.mm.ii.) : "*in relazione alle procedure ordinarie si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62, comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti"*;
- considerato che dovendosi dar corso all'iter procedurale per l'espletamento della menzionata procedura si rende necessario provvedere, tra l'altro, alla pubblicazione del relativo bando sulla G.U.R.I. nonché, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due dei quotidiani a maggiore diffusione sul luogo dove si effettuano i servizi;
Richiamato:
- l'art. 192-comma 1- D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", che in materia di contratti sancisce che la stipula degli stessi sia preceduta da una determina a contrattare sottoscritta dal responsabile del procedimento di spesa indicante, tra l'altro, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole contrattuali ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente, ammesse dalla vigente normativa,
- il disposto dell'art.6-bis L.7 agosto 1990 n.241, introdotto dall'art.1 comma 41 L.6 novembre 2012 n.190, in forza del quale il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- l'art.1 commi 15 e 32 L.6 novembre 2012 n.190 in ordine agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle pubbliche amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;
- rilevato che all'atto dell'attivazione delle procedure di selezione del contraente, si rende necessario provvedere, in attuazione alla normativa vigente, al versamento a favore dell'ANAC della contribuzione determinata in base alla deliberazione n 1121 del 29/12/2020 della predetta Autorità, ammontante, nel caso di specie, ad € 375,00quale spesa si farà fronte con fondi di bilancio di cui al Cap. 040130/1387 denominato "Spese per servizi amministrativi–Ufficio Gare" (Codice Finanziario U.1.03.02.16.999-Altre spese per servizi amministrativi);
Visti:

- l'art.6-bis L.7 agosto 1990, n.241, introdotto dall'art.1 c.41 L.6 novembre 2012 n.190, in forza del quale il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- l'art.1 commi 15 e 32 L.6/11/2012 n.190 in ordine agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle pubbliche amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni e, in particolare, l'art. 37, inerente gli obblighi di pubblicità concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Statuto comunale ed in particolare l'art. 56 sulle funzioni dei dirigenti;
- il vigente Regolamento Generale di Organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità armonizzata;
- l'attestazione AUSA codice 0000155140 che certifica i requisiti di qualificazione di Stazione Appaltante;
- la delibera del C.C. n 96 del 28.12.2021 di "Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2022/2024, relativa nota di aggiornamento al DUP 2022/2024 e Bilancio di Previsione esercizio 2022/2024 con i relativi allegati";

- il Decreto Sindacale n. 18 del 10/05/2022, con il quale è stato conferito al Dott. Alessandro Ballarin l'incarico dirigenziale ad interim relativo al Settore LL.PP., Suolo, Fabbricati, Patrimonio Espropri, Ufficio Acquisti e Gare Ambiente Ecologia, Sistemi Informativi, limitatamente all'Ufficio Acquisti e Gare e Ambiente Ecologia;

DETERMINA

1) quanto in premessa esplicitato è parte integrante e sostanziale del presente atto ed è dato per integralmente riportato;

2) di approvare il progetto di servizio di cui in premessa composto da: Capitolato accordo quadro, schema di contratto, allegati A, B e C, nonché lo schema di bando/disciplinare di gara e relativi allegati predisposti dall'Ufficio Gare;

3) di indire una procedura di gara per l'affidamento del Servizio di somministrazione lavoro temporaneo, mediante accordo quadro per la durata di anni due a partire dalla sottoscrizione del contratto dell'importo di € 500.000,00 oltre IVA nelle forme di legge;

4) di disporre che la scelta del contraente avvenga mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Dlgs 50/2016, mediante la conclusione di un accordo quadro di cui all'art. 54- comma 3 D.Lgs. 50/2016, con un unico operatore economico per il biennio 2022/2024 da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs n 50/2016 precisando che la valutazione tiene conto dell'offerta tecnica per punti 70/100 e offerta economica 30/100;

5) di approvare, altresì, i prospetti per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs n 50/2016 concernenti i conferimenti degli incarichi per il personale dell'Ufficio Risorse Umane e dell'Ufficio Acquisti e Gare per la predisposizione e controllo delle procedure di gara, la cui prenotazione avverrà con successsivo provvedimento;

6) di dare atto che:

- ai sensi dell'art.40 comma 2 e dell'art.58 del D.Lgs.50/2016, la procedura di gara si svolgerà, prevalentemente, attraverso l'utilizzazione del sistema telematico denominato "SINTEL" di ARIA Lombardia S.p.A;
- con l'adozione del presente provvedimento si intendono adempiute le disposizioni contenute nell'art. 192 del D.L.gs. n. 267 del 18.8.2000 ed art. 32 - comma 2 - D.Lgs n. 50/2016, come in premessa specificate e date per integralmente riportate;
- che al presente intervento è stato assegnato il seguente codice: **CIG: 9177981584;**

7) di ricorrere alla riduzione dei termini previsti per la ricezione delle offerte, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. c) legge 120/2020: "*in relazione alle procedure ordinarie si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62, comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti"*;

8) di disporre la pubblicazione per estratto del bando di gara di cui trattasi, ai sensi degli artt.73 – 216 comma 11 del D.lgs n 50/2016 sulla G.U.R.I. e su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione fusione locale da parte della Società INFO srl con sede a Barletta, come da preventivo prot. n. 26060/2022 del 14/04/2022 dell'importo complessivo di € 903,25 IVA 22% comprea e comprensivo di marca da bollo da 16,00 euro - codice smart CIG: Z5835F6342;

9) di approvare ed impegnare la spesa pari ad **€ 903,25** di cui € 887,25 IVA 22% inclusa per servizio di pubblicazione oltre € 16,00 per rimborso spese di Bollo, con fondi del bilancio comunale al Cap.040130/1387 denominato "Spese per servizi amministrativi–Ufficio Gare" Codice finanziario U.1.03.02.16.001 per pubblicazioni bandi di gara) annualità 2022;

10) di effettuare il versamento a favore dell'ANAC, giusta deliberazione n.1121 del 29.12.2020, per l'importo di **€ 375,00** impegnando la spesa per il titolo di cui in premessa facendo fronte alla stessa con fondi di bilancio annualità 2022 di cui al Cap. 040130/1387 denominato "Spese per servizi amministrativi–Ufficio Gare" (Codice Finanziario U.1.03.02.16.999 -Altre spese per servizi amministrativi);

11) di disporre, in base alle nuove modalità di riscossione dei contributi deliberate dall'Autorità di Vigilanza, che il Settore Attività Economico/Finanziarie provveda al versamento della predetta somma mediante bollettino (MAV) che l'Autorità medesima renderà disponibile;

12) di dare atto che le quantità delle prestazioni da eseguire dipenderanno dalle necessità che si evidenzieranno nell'arco temporale indicato in capitolato, comprese quelle derivanti da condizioni di somma urgenza e che l'importo massimo articolato sul biennio 2022 - 2024 sarà il seguente: € 500.000,00, oltre IVA per l'affidamento del servizio di "Somministrazione lavoro temporaneo" a favore di categorie C e D secondo il piano triennale dei Fabbisogni di personale 2022/2024 approvato con Delibera di G.C. n. 72 del 11/03/2022;

13) l'aggiudicazione definitiva del presente appalto avverrà senza copertura finanziaria e gli impegni di spesa verranno assunti con gli atti di approvazione dei contratti discendenti dall'Accordo Quadro, in quanto, considerata la natura meramente normativa e non vincolante dell'accordo quadro la rilevanza contabile è da attribuire esclusivamente alle determinazioni dirigenziali di affidamento dei singoli contratti applicativi;

14) che con l'adozione del presente provvedimento si intendono adempiute le disposizioni contenute nell'art. 192 del D.lgv n 267 del 18.8.2000 ed art. 32-comma 2-D.Lgs n. 50/2016;

15) di dare atto:
a) dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all'art. 10 c, 2 e c. 3 e art. 11 del Codice di comportamento aziendale e dell'art. 6/bis della legge n. 241/90 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;
b) dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" ed altresì nella sottosezione " bandi di gara e contratti" del sito web dell'ente,contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio on-line;
c) che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili.

16) di trasmettere il presente atto al Settore Finanziario, per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria limitatamente ai punti 9 e 10 del presente atto.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

COMUNE DI ROVIGO

SEGRETARIO
Alessandro Ballarin

Documento sottoscritto con firma digitale